

COMUNE DI MARIGLIANELLA

Città Metropolitana di Napoli

Via Parrocchia n°48 tel.0818411222 - pec: comune.mariglianella@asmepec.it

Ordinanza n° 16 del 28/04/2023

Oggetto: divieto di vendita ed utilizzo anche da parte di venditori ambulanti, su tutto il territorio comunale, di fuochi d'artificio di tutte le categorie, anche di quelli denominati fuochi pirotecnici, petardi, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti dalle ore 12,00 del 30/04/2023 alle ore 12,00 del 01/05/2023.

IL SINDACO

Vista la nota n°Cat.A4/2023 della Questura di Napoli – Commissariato di P. S. di Acerra, datata 27/04/2023, avente per oggetto “Domenica 30/04/2023 possibili festeggiamenti scudetto”;

Considerato che sono in corso le preparazioni dei festeggiamenti per la concreta possibilità che già da domenica 30 aprile c.a., la S.S.C. Napoli possa conseguire la certezza di vincere lo scudetto e che, con ogni possibilità, i festeggiamenti possano iniziare nella giornata di sabato 29 aprile c.a. e dato atto che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste in difesa delle comunità locali nel rispetto delle norme e dei regolamenti;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale intende promuovere una specifica attività di prevenzione, a tutela dell'incolumità dei cittadini, nella quale è fortemente impegnata anche la polizia locale, in considerazione della comunicazione del Commissariato di P. S. di Acerra, sopra richiamata;

Visto il Decreto Legislativo n°114/1998;

Vista la Legge Regionale n°1/2014;

Visto il Decreto Legislativo n°267/2000;

Visto l'art.6 della Legge n°92/2008 (Misure urgenti in materia di Pubblica Sicurezza);

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del Patrimonio pubblico;

IL DIVIETO

Di vendita ed utilizzo anche da parte di venditori ambulanti, su tutto il territorio comunale, di fuochi d'artificio di tutte le categorie, anche di quelli denominati fuochi pirotecnici, petardi, razzi e simili artifici pirotecnici ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti dalle ore 12,00 del 30/04/2023 alle ore 12,00 del 01/05/2023.

L'inosservanza del presente provvedimento è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L., così come modificato dalla legge n°3/2000, da € 25,00 (venticinque) e € 500,00 (cinquecento), fatta salva, ove il fatto assume rilievo penale, la denuncia all'A. G.


- Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni, in conformità di quanto disposto dalla Legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ii.

- La Polizia Locale e gli altri Organi competenti sono incaricati del controllo dell'esatta esecuzione della presente ordinanza.

La presente viene trasmessa: al Prefetto di Napoli; al Questore di Napoli; al Comando Stazione Carabinieri di Brusciano (NA); Al Comando Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli; Al Comando Polizia Municipale di Mariglianella.

Dalla Casa Comunale li 28/04/2023

Visto: Il Comandante della P.M.
Lgt. Geppino Petrella



IL SINDACO
Dott. Arcangelo Russo

